SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Sidel S.p.a.», in Bologna, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Sidel S.p.a.», acquisita in atti prot. n. 762483 del 7 luglio 2000 volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punto A16;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «Sidel S.p.a.», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Sidel S.p.a.», ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Sidel S.p.a.» è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *A)*, della direttiva n. 89/392/CEE:

A) Macchine:

sedici apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2 Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13860

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Consorzio DNV - Modulo uno», in Agrate Brianza, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visti i decreti dell'8 agosto 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1994 e del 10 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 con cui l'organismo è stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392 e successive modifiche;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Consorzio DNV - Modulo uno», con sede legale in via Paracelso n. 20 - Palazzo Andromeda Ingr. 3 - 20041 Agrate Brianza (Milano);

Vista l'istanza di estensione dell'autorizzazione ai settori 15 e 16 dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1969, n. 459;

Visto il verbale di accertamento del 21 settembre 1999, prot. n. 5112 dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Milano;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «Consorzio DNV - Modulo uno», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato altresì che l'organismo «Consorzio DNV - Modulo uno», ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Consorzio DNV - Modulo uno» è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A)* e *B)* della direttiva n. 89/392/CEE:

A) Macchine:

1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

1.1) seghe ad utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2) seghe ad utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3) seghe ad utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

8) seghe a catena portatili da legno;

9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;

10) formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

11) formatrici della gonna a iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

14) dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7;

15) ponti elevatori per veicoli;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 m;

B) Componenti di sicurezza:

4) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);

5) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, della direttiva n. 89/392/CEE e delle successive direttive n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE recanti modifiche ed aggiornamenti;

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo apposite verifiche.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito delle previste verifiche, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13861

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «ISET - Istituto servizi europei tecnologici», in Concordia, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto il decreto del 30 giugno 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1999 con cui l'organismo è stato autorizzato alla certificazione, nell'ambito di taluni tipi di macchine di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392 e successive modifiche;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «ISET - Istituto servizi europei tecnologici», con sede legale in via Ciro Menotti n. 10 - Concordia (Modena), volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punti A12 e A16;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «ISET - Istituto servizi europei tecnologici», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «ISET- Istituto servizi europei tecnologici», ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «ISET - Istituto servizi europei tecnologici» è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *A)*, della direttiva n. 89/392/CEE:

A) Macchine:

12. macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei;

16. apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità fino alla scadenza del decreto ministeriale 30 giugno 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1999.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13862

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree del centro-nord (obiettivo 2). Periodo 2000-2006. (Deliberazione n. 95/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, tra le quali l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle varie amministrazioni interessate, nonché l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che dispone l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica e reca delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti alla ridefinizione delle competenze di questo comitato e del Ministero come sopra unificato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale è stata data attuazione al disposto dell'art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il quale — come previsto all'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997 — sono state, tra l'altro, definite le attribuzioni dei dipartimenti in cui è articolato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i regolamenti emanati dall'Unione europea concernenti la disciplina dei fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea del 1º luglio 1999, n. 1771, che stabilisce un massimale di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo 2, dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006, indicato per l'Italia in 7.402.000 abitanti;

Vista la decisione della Commissione europea del 1º luglio 1999, n. 1772, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo 2, dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006, indicati in 2.145 Meuro, pari a circa 4.153 miliardi di lire e, a titolo del sostegno transitorio (c.d. phasing-out) dell'obiettivo 2, dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2005, indicati in 377 Meuro, pari a circa 730 miliardi di lire;

Tenuto conto che in data 26 luglio 1999, la Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome ha proposto una ripartizione delle quote di popolazione per l'obiettivo 2, in base alla quale il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ha presentato la prima proposta di zonizzazione per l'obiettivo 2;

Considerato che, al fine di soddisfare le richieste della Commissione europea sul rispetto delle disposizioni del regolamento n. 1260/99 emerse nel corso del negoziato sull'obiettivo 2, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nella riunione con i presidenti delle regioni del centro nord, tenutasi in data 2 marzo 2000, ha proposto una diversa ripartizione delle predette quote di popolazione, che è stata condivisa da tutte le regioni e province autonome interessate, ad esclusione del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta che si sono riservate di esprimersi in proposito;

Considerato altresì che le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, rispettivamente in data 14 giugno 2000 e 15 giugno 2000, hanno sciolto la propria riserva permettendo di raggiungere l'intesa definitiva sulla ripartizione della popolazione dell'obiettivo 2, in base alla quale è stato possibile presentare alla commissione europea la relativa proposta di zonizzazione;

Tenuto conto che nel corso dell'incontro del 15 giugno 2000, dei presidenti delle regioni e delle province autonome del centro-nord con il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro del tesoro è stata confermata la proposta di riallocazione della popolazione ricadente in obiettivo 2 fra le regioni Liguria, Piemonte e Lombardia, come concordato tra le stesse regioni in data 9 giugno 2000, a compensazione anche di quella ricadente nelle aree di cui all'art. 87, punto 3, lettera *c*, del trattato;

Vista la decisione della Commissione europea C (2000) 2327 del 27 luglio 2000, con la quale è stato definito l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2, con relativa popolazione;

Vista la proposta del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, di assegnare alle regioni e alle province autonome del centro-nord le risorse relative al sostegno transitorio delle aree in phasing-out, attribuendo il 40% delle stesse sulla base della ricaduta proporzionale tra le regioni degli effetti della riduzione di popolazione dell'obiettivo 2, intervenuta nel periodo 2000-2006 a seguito del regolamento comunitario n. 1260/99 rispetto al precedente periodo di programmazione (phasing-out teorico), ed il rimanente 60% in proporzione alla popolazione regionale ricadente nelle aree che beneficiano del sostegno transitorio (phasing-out effettivo), ai fini di una equitativa attribuzione delle risorse disponibili;

Considerato che l'indicizzazione sia delle risorse destinate all'obiettivo 2, sia delle risorse spettanti alle aree in sostegno transitorio, sarà assegnata successivamente, previa quantificazione da definire di concerto con la Commissione europea;

Vista la propria delibera n. 140 del 22 dicembre 1998, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per l'avvio della programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006;

Considerato che, in base alla normativa richiamata e nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, compete a questo Comitato definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nonché gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, tra l'altro, il compito di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;

Tenuto conto del rafforzamento delle tendenze in atto in tema di programmazione, riconducibili:

a) al decentramento delle responsabilità ai livelli locali di governo e alla valorizzazione del partenariato istituzionale ed economico sociale;

b) all'integrazione dei fondi pubblici per investimento, mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee d'intervento; gli stanziamenti nazionali di carattere aggiuntivo, specificamente destinati alle aree depresse; il cofinanziamento nazionale dei Fondi strutturali comunitari e, nello spirito del partenariato, le risorse pubbliche locali e le risorse private;

c) alla piena armonizzazione delle politiche settoriali — trasversali e territoriali — finalizzandole al conseguimento di obiettivi fissati dalla programmazione nazionale;

d) all'integrazione delle politiche ambientali nella programmazione e nella realizzazione delle politiche territoriali e settoriali, al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo;

Considerata l'importanza del rispetto dei principi di:

a) integrazione della programmazione 2000-2006 con le seguenti politiche di carattere trasversale: politiche attive del lavoro, di sostenibilità ambientale, delle pari opportunità tra uomini e donne, per le categorie svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, politiche dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e per l'internazionalizzazione economica e culturale;

b) riconoscimento di un ruolo centrale all'integrazione sociale ed al miglioramento della partecipazione femminile, in coerenza con il quarto pilastro della strategia europea per l'occupazione, dedicato alle pari opportunità;

c) programmazione integrata e verificabile *in itinere* da parte di tutti i soggetti responsabili dell'attuazione;

d) impostazione di un sistema efficiente e di metodologie condivise di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*;

Tenuto conto che la predetta proposta è stata valutata favorevolmente, nella seduta del 1° agosto 2000, dalla prima commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita ai sensi delle delibere di questo Comitato n. 63 del 9 luglio 1998 e n. 79 del 5 agosto 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 2000;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. *Risorse comunitarie complessive.*

Le risorse comunitarie complessivamente programmabili, per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni dell'obiettivo 2 assommano a lire 4.153 miliardi (2.145 Meuro) a cui si aggiungono, a titolo di sostegno transitorio, lire 730 miliardi (377 Meuro) per un totale di lire 4.883 miliardi (2.522 Meuro). Tali risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome del centro-nord secondo le tabelle *A* e *B* allegate alla presente delibera della quale costituiscono parte integrante.

Le risorse finanziarie dell'indicizzazione saranno quantificate successivamente di concerto con la Commissione europea.

La copertura del predetto importo di lire 4.883 miliardi (2.522 Meuro) nonché quello derivante dall'indicizzazione, sarà posta a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

2. *Risorse di cofinanziamento nazionale.*

Il finanziamento pubblico nazionale da destinare al sostegno dei programmi d'intervento, commisurato alla quota comunitaria di finanziamento, è provvisoriamente quantificato in lire 4.883 miliardi (2.522 Meuro), ivi comprese le risorse finalizzate al sostegno transitorio.

La quota nazionale pubblica di cofinanziamento a copertura dei documenti unici di programmazione (DOCUP) è stabilita secondo le modalità di seguito indicate:

per le misure a gestione regionale il 70% della quota nazionale pubblica prevista da ciascun piano finanziario fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre il restante 30%, rimane a carico delle disponibilità delle regioni e province autonome, e/o degli enti locali titolari delle azioni in esse previste;

per le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato il 100% della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

All'adeguamento dell'importo sopra indicato di lire 4.883 miliardi (2.522 Meuro), in conseguenza dell'approvazione dei piani finanziari dei singoli DOCUP, si provvederà secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999 e dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica del 15 maggio 2000 «Attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria». Con la stessa procedura si provvederà ad attribuire le risorse finanziarie nazionali a fronte dell'indicizzazione, a seguito della relativa ripartizione della corrispondente quota comunitaria per l'obiettivo 2 e per il phasing-out.

3. *Premialità.*

La riserva di performance, prevista dall'art. 7 del regolamento comunitario n. 1260/99, sarà assegnata a ciascun DOCUP, secondo le modalità dell'art. 44 del citato regolamento, in stretta concertazione con la Commissione europea, e, in particolare, sulla base di un limitato numero di indicatori di sorveglianza che riflettano l'efficacia, la gestione, e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati delle misure a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici inizialmente individuati.

4. *Complementi di programmazione.*

Le singole amministrazioni regionali e le province autonome titolari di DOCUP dovranno presentare, entro tre mesi dalla data di approvazione dei relativi documenti, il complemento di programmazione di cui agli articoli 9 e 18 del regolamento comunitario n. 1260/99, con la specifica delle singole misure d'intervento in esso contenute.

5. *Inoltro dei DOCUP alla Commissione europea.*

Il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica è autorizzato a inoltrare alla Commissione europea i DOCUP delle regioni del centro-nord, ed a concertare, nel rispetto dei principi del partenariato istituzionale, le necessarie integrazioni e modifiche che ne consentano la ricevibilità, la negoziazione e l'approvazione finale da parte della Commissione europea.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 172

TABELLA *A*

Prospetto per la ripartizione delle risorse attribuite all'obiettivo 2 ed al phasing-out dell'obiettivo 2

Risorse Obiettivo 2	Euro	2.145.000.000	= Lire 4.153.299.150.000
Risorse sostegno transitorio (phasing-out)	Euro	377.000.000	= Lire 729.973.790.000
Risorse comuntarie complessive	Euro	2.522.000.000	= Lire 4.883.272.940.000

	REGIONI E P.A.	Ripartizione obiettivo 2		Ripartizione phasing-out		Totale Risorse assegnate
		Popolazione	Risorse	Popolazione	Risorse	
		1	2	3	4	5 (=2+4)
1	Abruzzo	616.052	178.527.994 L. 345.678.398.690			178.527.994 L. 345.678.398.690
2	Emila Romagna	387.651	112.338.821 L. 217.518.288.928	131.920	5.966.802 L. 11.553.339.552	118.305.623 L. 229.071.628.480
3	Friuli V.Giulia	278.683	80.760.580 L. 156.374.288.505	181.640	12.557.477 L. 24.314.666.159	93.318.057 L. 180.688.954.664
4	Lazio	1.102.990	319.639.563 L. 618.908.496.314	708.671	39.203.033 L. 75.907.656.691	358.842.596 L. 694.816.153.005
5	Liguria (*)	500.432	147.918.823 L. 286.410.779.750	590.997	39.139.116 L. 75.783.896.666	187.057.939 L. 362.194.676.416
6	Lombardia (*)	640.294	179.681.083 L. 347.911.090.652	356.177	13.644.960 L. 26.420.326.041	193.326.043 L. 374.331.416.692
7	Marche	351.086	101.742.514 L. 197.000.977.649	281.802	19.448.556 L. 37.657.656.007	121.191.070 L. 234.658.633.656
8	P.A. Trento	43.188	12.515.611 L. 24.233.601.518	56.965	3.847.904 L. 7.450.580.856	16.363.515 L. 31.684.182.374
9	P.A.Bolzano	83.424	24.175.750 L. 46.810.780.149	104.163	7.249.956 L. 14.037.872.430	31.425.706 L. 60.848.652.579
10	Piemonte (*)	1.343.402	392.284.760 L. 759.569.212.138	1.219.627	80.495.031 L. 155.860.114.127	472.779.791 L. 915.429.326.265
11	Toscana	832.274	241.187.769 L. 467.004.641.802	1.058.785	71.403.189 L. 138.255.852.979	312.590.958 L. 605.260.494.781
12	Umbria	440.053	127.524.591 L. 246.922.039.663	253.721	17.901.286 L. 34.661.723.251	145.425.877 L. 281.583.762.915
13	Valle d'Aosta	40.373	11.699.841 L. 22.654.051.915	55.205	3.895.017 L. 7.541.804.657	15.594.858 L. 30.195.856.572
14	Veneto	741.915	215.002.299 L. 416.302.502.328	904.869	62.247.672 L. 120.528.300.584	277.249.972 L. 536.830.802.912
	Totali	**7.401.817**	**2.145.000.000**	**5.904.542**	**377.000.000**	**2.522.000.000**
	Importi in Lire		**L. 4.153.299.150.000**		**L. 729.973.790.000**	**L. 4.883.272.940.000**

(*): nell'assegnazione delle risorse si è tenuto conto della rimodulazione delle quote di popolazione a "risorse invariate" concordata fra le Regioni Lombardia (620.031), Liguria (510.428) e Piemonte (1.353.669) il 9 giugno 2000.

Prospetto per la ripartizione delle risorse attribuite al phasing-out dell'obiettivo 2

(Importi delle risorse espressi in euro e in lire)

	REGIONI E P.A.	Attribuzione correlata alla riduzione di popolazione tra il 94/99 e il 2000/06 (phasing-out teorico)				Attribuzione riferita alle aree in effettivo phasing-out		Totale risorse assegnate (euro/lire)
		Popolazione obb.2 e 5b 1994/99 (dati ISTAT al 1996)	Popolazione in ob.2 2000/06 (dati ISTAT al 1996)	Riduzione della popolazione fra i due periodi	Ripartizione risorse (1)	Popolazione (dati ISTAT al 1996)	Ripartizione risorse (2)	
		1	2	3 (=1 - 2)	4	5	6	7 (4+6)
1	Abruzzo		616.052					
2	Emila Romagna	415.965	387.651	28.314	913.014 L. 1.767.841.299	131.920	5.053.788 L. 9.785.498.253	5.966.802 L. 11.553.339.552
3	Friuli V.Giulia	452.315	278.683	173.632	5.598.941 L. 10.841.061.681	181.640	6.958.536 L. 13.473.604.478	12.557.477 L. 24.314.666.159
4	Lazio	1.476.810	1.102.990	373.820	12.054.208 L. 23.340.200.411	708.671	27.148.825 L. 52.567.456.280	39.203.033 L. 75.907.656.691
5	Liguria	1.012.071	500.432	511.639	16.498.322 L. 31.945.205.709	590.997	22.640.794 L. 43.838.690.957	39.139.116 L. 75.783.896.666
6	Lombardia	527.579	640.294	0.000	0 L. 0	356.177	13.644.960 L. 26.420.326.041	13.644.960 L. 26.420.326.041
7	Marche	619.425	351.086	268.339	8.652.865 L. 16.754.282.912	281.802	10.795.691 L. 20.903.373.095	19.448.556 L. 37.657.656.007
8	P.A. Trento	94.841	43.188	51.653	1.665.604 L. 3.225.058.509	56.965	2.182.300 L. 4.225.522.347	3.847.904 L. 7.450.580.856
9	P.A.Bolzano	184.507	83.424	101.083	3.259.525 L. 6.311.319.561	104.163	3.990.432 L. 7.726.552.869	7.249.956 L. 14.037.872.430
10	Piemonte	2.390.717	1.343.402	1.047.315	33.771.741 L. 65.391.209.655	1.219.627	46.723.290 L. 90.468.904.471	80.495.031 L. 155.860.114.127
11	Toscana	1.788.723	832.274	956.449	30.841.674 L. 59.717.808.953	1.058.785	40.561.515 L. 78.538.044.026	71.403.189 L. 138.255.852.979
12	Umbria	693.770	440.053	253.717	8.181.364 L. 15.841.329.056	253.721	9.719.922 L. 18.820.394.195	17.901.286 L. 34.661.723.251
13	Valle d'Aosta	95.578	40.373	55.205	1.780.142 L. 3.446.834.743	55.205	2.114.875 L. 4.094.969.914	3.895.017 L. 7.541.804.657
14	Veneto	1.597.295	741.915	855.380	27.582.601 L. 53.407.363.511	904.869	34.665.071 L. 67.120.937.074	62.247.672 L. 120.528.300.584
	Totali	**11.349.596**	**7.401.817**	**4.676.546**	**150.800.000**	**5.904.542**	**226.200.000**	**377.000.000**
	Importi in Lire				**L. 291.989.516.000**		**L. 437.984.274.000**	**L. 729.973.790.000**

(1) applicata al 40% delle risorse complessive disponibili
(2) applicata al 60% delle risorse complessive disponibili

00A13611

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 20 settembre 2000, n. **64/2000.**

Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, art. 3, e decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, recanti, rispettivamente, norme relative all'attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali e di semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro (per il tramite delle D.R.L.)

Agli assessorati regionali per il lavoro e politiche per l'occupazione

Alla segreteria dell'onorevole Ministro

Al Gabinetto dell'onorevole Ministro

Al Sottosegretario di Stato dott. Raffaele Morese

Al Sottosegretario di Stato sen. Ornella Piloni

Al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo Guerrini

Alle divisioni I delle D. G.

Al presidente del comitato istruttoria tecnica intervento straordinario integrazione salariale

Al S.E.C.I.N.

All'ufficio della consigliera nazionale di parità

Al comando Carabinieri dell'ispettorato del lavoro

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Alle associazioni datoriali

Agli enti previdenziali

L'art. 3 del decreto legislativo n. 469/1997 — nel confermare, al comma 1, la competenza di questo Ministero in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali — ha stabilito che presso le regioni venga svolto l'esame congiunto previsto, in fase propedeutica, nel procedimento relativo all'intervento straordinario di integrazione salariale, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale; alle regioni compete, altresì, promuovere gli accordi finalizzati all'applicazione dei contratti di solidarietà (comma 2).

Il successivo comma 3 ha disposto, infine, che nell'ambito delle procedure di cui al precedente comma 2, le regioni esprimano motivato parere.

In data 19 agosto u.s. è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, relativamente al quale, con circolare n. 61 del 23 agosto u.s., la Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale ha fornito le prime e più urgenti disposizioni per la sua applicazione.

L'interrelazione tra alcune disposizioni dei provvedimenti legislativi in esame si evidenzia, in particolare, per quel che concerne la fase dell'esame congiunto: l'art. 2 del regolamento di semplificazione del procedimento di CIGS ha recepito, infatti, quanto stabilito, in materia, dal sopra richiamato art. 3 del decreto legislativo n. 469, regolando lo svolgimento della consultazione sindacale.

La presente circolare è finalizzata, pertanto, ad esaminare nel dettaglio, e a definire, le problematiche poste dalle suddette normative — sia in caso di combinato disposto tra gli articoli delle stesse, sia nella loro specifica autonomia — nonché ad approfondirne taluni profili operativi.

Procedimenti di concessione del trattamento CIGS e di solidarietà.

Si ritiene opportuno, preliminarmente — in considerazione della sua rilevante novità — illustrare il contenuto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, ponendo in rilievo gli elementi di semplificazione introdotti, dal regolamento, nei procedimenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

Testo del regolamento: elementi di semplificazione.

Nulla essendovi da esplicitare in ordine all'art. 1 del regolamento, che individua l'oggetto del provvedimento motivato, si illustrano qui di seguito le disposizioni successive.

Art. 2.

Esame congiunto

Come già sottolineato, in tale articolo si pone in rilievo la realizzazione intercorrente tra il regolamento di semplificazione e l'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di eccedenze strutturali di personale.

In merito alla disposizione regolamentare in esame si evidenzia che i commi 1, 2, 5 e 6 disciplinano le modalità, l'oggetto ed i termini di conclusione dell'esame

congiunto, mutando parte del contenuto dell'art. 5 della legge n. 164/1975, nonché dell'art. 1, comma 7, della legge n. 223/1991, per ciò che concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità delle rotazioni delle unità sospese.

Il comma 3 stabilisce che la richiesta di esame congiunto va presentata (lettera *a*) al competente ufficio — individuato o da individuarsi — della regione nel cui territorio insistono le unità aziendali interessate all'intervento straordinario di integrazione salariale.

La predetta richiesta va, invece, presentata a questo Ministero — Direzione generale dei rapporti di lavoro (lettera *b*) — qualora l'intervento CIGS si attui in più unità aziendali, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale.

L'ufficio ministeriale, competente allo svolgimento dell'esame congiunto, richiede il prescritto parere delle regioni interessate.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 — che mantiene ferma la previsione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 469 — nonché alla previsione dell'art. 2, comma 3, del regolamento, le regioni esprimono motivato parere in entrambe le fattispecie sub *a)* e sub *b)*.

Il comma 4, infine — nel prevedere la partecipazione agli incontri per l'esame congiunto di funzionari della direzione del lavoro, provinciale ovvero regionale secondo l'ubicazione territoriale delle unità aziendali coinvolte nella CIGS — persegue l'obiettivo di garantire, nel passaggio della competenza in materia, la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 3.

Domanda di intervento straordinario di integrazione salariale

Tale articolo opera, rispetto alla previgente disciplina, una duplice semplificazione:

sotto il profilo della validità temporale della domanda, che può riferirsi a dodici mesi, anziché al semestre (comma 1);

sotto il profilo dell'organo che deve ricevere la domanda, individuato, all'art. 11 del regolamento, nell'ufficio che, a livello ministeriale, ha competenza in materia di interventi a sostegno del reddito, e, quindi, nella divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale di questo Ministero (comma 4).

Nella presente circolare, pertanto, ogni qualvolta nelle norme del regolamento si faccia riferimento al «competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato nell'art. 11», verrà citata direttamente la «divisione XI».

I commi 2, 3 e 6 ripropongono l'obbligo della presentazione della domanda negli stessi termini stabiliti fissati dall'art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, nonché le sanzioni derivanti dall'omessa o tardiva presentazione della domanda stessa.

Trova, altresì, sede nella norma regolamentare la prassi, instaurata sin dall'entrata in vigore della legge n. 223/1991 con la direttiva ministeriale n. 68529 del 28 maggio 1992, in base alla quale il rispetto dei termini di presentazione della richiesta di CIGS non trova applicazione nei confronti delle aziende assoggettate alle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della stessa legge n. 223 e all'amministrazione straordinaria con esercizio di impresa, disciplinate dal successivo art. 6 del regolamento; viene, al contrario, sancita la perentorietà del rispetto dei termini di presentazione per ciascuna domanda di proroga del trattamento, dove «proroga» è da intendersi nell'accezione statuita dall'art. 81, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovviamente ora riferita anche a periodi di dodici mesi.

Il comma 5 prevede, infine, che, nel caso di domanda intesa ad ottenere l'approvazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la stessa vada contestualmente presentata al servizio ispezione delle direzioni provinciali territorialmente competenti, che, ricevuta la domanda, procede alla necessaria verifica in ordine alla regolare attuazione del programma predisposto dall'impresa.

Appare evidente che, nell'ambito della procedura semplificata dal regolamento in questione, in cui la richiesta viene presentata a livello centrale, la contestuale presentazione della richiesta stessa all'organo ispettivo periferico consente che tale organo possa eseguire, nei termini fissati dalle successive norme del provvedimento, gli accertamenti previsti, trasmettendone gli esiti all'ufficio ministeriale, che deve istruire l'istanza.

Art. 4.

Accertamenti ispettivi

Come soltanto accennato nel precedente paragrafo, la disposizione in parola fissa la cadenza temporale con la quale il servizio ispezione, competente per territorio, deve provvedere ad esperire gli accertamenti previsti nei casi di di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Il comma 1 stabilisce che il primo accesso dell'organo ispettivo deve avvenire non prima che siano trascorsi tre mesi dall'inizio dell'intervento CIGS: gli esiti degli accertamenti devono, tuttavia, essere trasmessi al competente ufficio ministeriale antecedentemente alla scadenza del primo semestre di fruizione della CIGS.

La tempistica appena esposta è stata individuata dall'essersi constatato come, in occasione della presentazione della prima istanza di intervento, le verifiche ispettive — svolte, sovente, pressoché all'inizio della realizzazione del piano — sostanzialmente non possano che riferire quanto dichiarato dall'impresa nella propria richiesta.

Il comma 1 ha, invece, lo scopo di consentire al servizio ispettivo di poter verificare l'effettivo e concreto ini-

zio dell'attuazione del programma aziendale, stante il lasso di tempo trascorso dalla decorrenza dell'intervento straordinario di integrazione salariale, così da permettere, in fase istruttoria, una più circostanziata valutazione del programma stesso.

Successivamente ai primi dodici mesi, gli accertamenti a conferma della regolare attuazione del programma devono essere svolti, ai sensi del comma 2, entro venti giorni dalla presentazione, da parte dell'azienda, dell'eventuale domanda di proroga dell'intervento.

Art. 5.

Comitato tecnico

Non appare inutile rammentare che l'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 78/1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176/1998, ha limitato — già nell'ottica di una semplificazione delle procedure istruttorie per la concessione del trattamento CIGS — la formulazione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 41/1986 ai soli programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, riguardanti imprese con un organico superiore ai mille dipendenti ed unità aziendali dislocate in due o più regioni.

La norma del regolamento ha fissato in venti giorni — decorrenti dalla data di ricezione della documentazione istruttoria inerente la domanda di intervento straordinario di integrazione salariale, trasmessa dalla divisione XI — il termine per la formulazione del prescritto parere dell'organo collegiale.

Art. 6.

Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali

La disposizione ha lo scopo di uniformare a quanto stabilito dal precedente art. 3, commi 1 e 4 del regolamento, la procedura di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'art. 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236/1993 (amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa), nonché di quello di cui all'art. 3 della legge n. 223/1991 (fallimento, concordato preventivo *cessio bonorum*, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio di impresa).

La disposizione conferma che la domanda del trattamento CIGS deve essere preceduta dalla consultazione sindacale, da svolgersi con le modalità di cui al sopra illustrato art. 2 del regolamento.

Art. 7.

Contratti di solidarietà

L'articolo — che semplifica il procedimento n. 91, allegato 1, legge n. 59/1997, art. 20 — dispone, al comma 1, che la domanda intesa ad ottenere la concessione del trattamento di integrazione salariale va trasmessa o presentata alla divisione XI, eliminandosi, anche per tale fattispecie, la fase procedimentale prima svolta, a livello periferico, dalla direzione regionale del lavoro.

Al comma 2 — a fini prudenziali di verifica della reale efficacia del contratto di solidarietà in ordine al contenimento degli effetti di espulsione traumatica del personale dichiarato esuberante — si sancisce che, nell'ambito della durata massima normativamente prevista per tale istituto e come, peraltro, da prassi consolidata, l'accordo di solidarietà non può avere una validità temporale superiore ai ventiquattro mesi e deve, pertanto, essere rinnovato, qualora vi sia la necessità di richiedere un ulteriore periodo di trattamento: nell'ambito della durata del contratto di solidarietà concordata tra le parti, ciascuna domanda di concessione non può riferirsi ad un periodo superiore ai dodici mesi.

Art. 8.

Termini di conclusione del procedimento

Rispetto ai termini di conclusione del procedimento di concessione dei trattamenti di CIGS e di solidarietà, vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento (quaranta giorni per la crisi aziendale; centoventi giorni per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, prolungabili fino a centosessanta giorni in caso di obbligo del parere del comitato tecnico; novanta/centoventi giorni nei restanti casi di concessione della CIGS), la semplificazione operata con le precedenti disposizioni regolamentari ha comportato la ridefinizione dei suddetti termini di conclusione dei procedimenti sopra elencati nel modo che segue.

Commi 1, 3, 4.

Trenta giorni (decorrenza: data di ricezione della domanda da parte della divisione XI) (commi 1, lettera *a),* 3 e 4):

crisi aziendale;

primo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, che viene concesso senza acquisire la verifica ispettiva;

fallimento; concordato preventivo *cessio bonorum*; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria con o senza prosecuzione dell'esercizio di impresa;

contratto di solidarietà.

Trenta giorni (decorrenza: data di ricezione della relazione ispettiva da parte della divisione XI) (comma 1, lettera *b*):

secondo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

In tale caso, infatti, come previsto dal sopra richiamato art. 4, comma 1, del regolamento, occorre acquisire la relazione sugli esiti degli accertamenti del competente organo ispettivo in ordine all'effettivo inizio della realizzazione del programma predisposto dall'impresa.

Ai fini del rispetto dei tempi come sopra determinati, la norma ha, altresì, precisato che, qualora l'intervento straordinario di integrazione salariale riguardi più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale e pertanto risultino interessati diversi organi ispettivi, il termine di conclusione del procedimento decorre dalla ricezione dell'ultima relazione ispettiva.

Sessanta giorni (decorrenza: data di ricezione della domanda da parte della divisione XI) (comma 1, lettera *c*):

periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento CIGS, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

In tale caso, occorre tenere conto dei termini, previsti dall'art. 4, comma 2, del regolamento, affinché il competente servizio ispezione svolga le verifiche sulla regolare attuazione del programma (venti giorni dalla presentazione della domanda di proroga): la relazione in merito alle suddette verifiche deve, poi, pervenire alla divisione XI ed essere valutata ai fini della concessione del trattamento CIGS.

Comma 2.

Tale comma — che disciplina i termini di conclusione del procedimento con riguardo alle fattispecie per le quali la legge stabilisce l'obbligatoria acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 41/1986 — ha fissato i suddetti termini sulla base di quanto stabilito dal sopra citato art. 5 del regolamento, che accorda all'organo collegiale venti giorni per esprimere il prescritto parere.

Ne consegue la seguente tempistica:

sessanta giorni (decorrenza: data di ricezione della domanda da parte della divisione XI) (lettera *a*):

come già rappresentato, la divisione XI, ricevuta la domanda relativa al primo semestre dell'intervento CIGS, deve svolgere l'*iter* istruttorio ai fini della redazione di una relazione tecnica, illustrativa del programma predisposto dall'azienda, da trasmettersi al comitato tecnico ai fini della formulazione del parere sul programma stesso.

L'esito dell'istruttoria tecnica selettiva, effettuata dall'organo collegiale, deve poi essere ufficialmente comunicato alla stessa divisione XI, che predisporrà il decreto di concessione ovvero di reiezione del trattamento richiesto.

Si sottolinea che, in analogia a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera *a)*, non occorre, in tal caso, la relazione ispettiva.

Trenta o sessanta giorni (decorrenza: data di ricezione della relazione ispettiva da parte della divisione XI) (lettera *b*):

l'alternatività dei termini sopra indicati è correlata alla necessità o meno — da valutarsi sulla base degli esiti degli accertamenti svolti dall'organo ispettivo — di sottoporre al comitato tecnico tali esiti.

Novanta giorni (decorrenza: data di ricezione, da parte della divisione XI, della domanda relativa ai periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento CIGS) (lettera *c*):

come già rappresentato, per tale fattispecie, la relazione ispettiva è obbligatoria e gli esiti della stessa devono essere comunicati al comitato tecnico, affinché esprima nuovamente, o confermi, il parere precedentemente espresso.

Conseguentemente, i termini di conclusione del procedimento sono stati fissati tenendo conto dei venti giorni, accordati al servizio ispezione per le verifiche richieste, nonché degli ulteriori venti giorni, entro i quali il comitato tecnico deve formulare il prescritto parere.

Il comma 5, infine, fissa, ad almeno dieci giorni prima dei termini di conclusione del procedimento sopra indicati, l'adozione del provvedimento con il quale viene approvato il programma predisposto dall'impresa, che costituisce atto propedeutico ed indispensabile al decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Art. 9.

Validità ed efficacia del provvedimento di concessione

A modifica di quanto stabilito dalla previgente normativa — in base alla quale il decreto di concessione del trattamento CIGS aveva, in via generale, validità semestrale — ed in armonia con la previsione dell'art. 3, comma 1, del regolamento, per cui, nell'ambito della prevista durata del programma predisposto dall'impresa, la domanda di cassa integrazione guadagni può essere riferita a periodi di dodici mesi, il provvedimento concessivo del beneficio CIGS può conseguentemente avere validità annuale (comma 1).

Unica eccezione è costituita — si torna ad evidenziare — dai primi dodici mesi, relativi alle causali di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, necessariamente suddivisi in due decreti di concessione, a valenza semestrale, in osservanza delle esigenze di verifica ispettiva, di cui si è più sopra ampiamente detto (comma 2), ed al cui positivo esito è, peraltro, subordinata la concessione della prestazione per i periodi successivi al primo semestre (comma 3).

Art. 10.

Interruzione dei termini

Trattasi di una norma di salvaguardia, tesa a sottolineare che il rispetto dei termini del procedimento, fissati dai precedenti articoli 4, 5 e 8, presuppone un *iter* procedimentale che non richieda ulteriori e motivate esigenze istruttorie, cui è necessariamente connessa un'attività finalizzata al soddisfacimento di tali esigenze.

Tale necessità — sulla base della competenza ad istruire l'istanza — viene ravvisata dalla divisione XI ovvero dal comitato tecnico.

Sono fissati, tuttavia, anche in questo caso, termini certi per l'espletamento dell'ulteriore attività di verifica, da esaurirsi in un periodo non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci per difficoltà tecniche in ordine allo svolgimento della suddetta attività (si pensi, ad esempio e come più di una volta si è verificato, ad un'unità produttiva che venga trovata chiusa dal competente servizio ispezione ed all'esigenza di reperire, quindi, eventuali referenti che possano fornire i necessari elementi informativi).

Art. 11.

Ufficio competente alla ricezione delle domande

In ordine a tale disposizione, si è già ampiamente detto nell'ambito della presente circolare.

Art. 12.

Operazioni di conguaglio

A fini di completezza di trattazione del testo regolamentare, si illustra brevemente tale disposizione, che, di tutta evidenza, si colloca in una fase successiva all'adozione del provvedimento di CIGS o di solidarietà, e che riguarda adempimenti di esclusiva competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S.

La norma ha la finalità di evitare il pagamento di interessi passivi a carico della gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali, che ha sede presso il citato Istituto, in occasione delle operazioni di conguaglio del trattamento CIGS tra l'azienda e l'Istituto stesso, il cui consiglio di amministrazione deve adottare, allo scopo ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, specifica delibera.

Art. 13.

Abrogazioni

Tale articolo sancisce l'abrogazione — in data coincidente con quella dell'entrata in vigore delle norme regolamentari (19 agosto 2000) — delle disposizioni in materia di procedimenti di integrazione salariale straordinaria e di contratto di solidarietà e quindi:

l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 56/1987, concernente la competenza della commissione regionale ad esprimere parere sulle richieste di CIGS;

l'art. 1, comma 3, della legge n. 451/1994, concernente la previgente disciplina relativa alle domande di intervento straordinario di integrazione salariale;

l'art. 1, comma 3, della legge n. 863/1984, relativo alla precedente normativa in materia di contratti di solidarietà.

Procedimenti di CIGS e di solidarietà: profili applicativi.

Come già rappresentato, con la circolare n. 61/2000 della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale sono state fornite le prime indicazioni per l'immediata applicazione delle norme regolamentari che hanno semplificato i procedimenti di CIGS e di solidarietà.

Ferme restando, pertanto, le suddette disposizioni, si ritiene opportuno approfondire, in questa sede, alcuni aspetti procedurali, provvedendo a regolare, altresì, alcune fasi dell'*iter* procedimentale che — pur non essendo direttamente disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000 — possono, in linea con la semplificazione perseguita dal provvedimento in questione, adeguarsi, in via analogica, a talune delle disposizioni del regolamento stesso.

Esame congiunto.

Si tiene, in primo luogo, ad evidenziare che il termine per il computo dei venticinque giorni, prescritti per l'esaurimento della consultazione sindacale, decorre dalla data di ricezione, da parte del competente ufficio, della richiesta di esame congiunto.

Al riguardo, non appare superfluo ribadire che l'esame congiunto deve, di norma, concludersi prima che l'impresa istante possa attuare le previste sospensioni dei lavoratori interessati al trattamento CIGS: ciò, con esclusione delle fattispecie contemplate dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 218/2000, ovvero di casi eccezionali (ad esempio, incendio dello stabilimento, eventi calamitosi, improvviso blocco di commesse, etc.) nei quali appare giustificata, da parte dell'azienda, la collocazione in CIGS del personale interessato prima che sia conclusa la suddetta consultazione.

Per quanto, poi, riguarda, in particolare, l'ipotesi *sub-b)*, dell'art. 2, comma 3, del regolamento, risulta, di tutta evidenza, in tal caso, l'esigenza che, in fase di consultazione sindacale, il programma che l'impresa intende attuare sia valutato nella sua completezza, anziché nell'ambito più riduttivo delle singole unità produttive.

Al fine di assicurare che, anche nella suddetta ipotesi, il procedimento si svolga secondo i criteri della snellezza e celerità, questo Ministero provvederà a convocare sollecitamente l'imprenditore e, per la parte sindacale, le organizzazioni nazionali o di vertice, le quali cureranno il coinvolgimento ed il coordinamento delle rappresentanze sindacali territoriali, aziendali e/o unitarie.

A conclusione della consultazione sindacale tra le parti, il competente ufficio della Direzione generale dei rapporti di lavoro richiederà alle regioni interessate il prescritto parere, che dovrà pervenire alla divisione XI, ai fini dell'avvio del procedimento, come sarà successivamente, e più dettagliatamente, specificato nella presente circolare.

Si precisa, infine, che l'esame congiunto ha validità corrispondente alla prevista durata del programma aziendale: in caso di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a valenza superiore al biennio, l'esame congiunto verrà esperito in occasione di ogni singola proroga complessa.

Domanda di intervento straordinario di integrazione salariale.

Domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

La domanda di intervento straordinario di integrazione salariale va inviata o presentata — ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento — corredata della documentazione richiesta.

Tale documentazione, oltre alla modulistica prevista (modello CIGS/97 e, quindi, modulo della domanda, modello del programma di intervento e scheda relativa alla causale invocata), ricomprende copia del verbale di esame congiunto, esperito nei termini e con le modalità di cui all'art. 2 del regolamento, in quanto il suddetto verbale, che recepisce gli esiti della consultazione sindacale, costituisce atto propedeutico ed indispensabile per la domanda di CIGS, presentata dall'impresa.

Ai fini della completezza degli atti istruttori, a corredo dell'istanza, la divisione XI deve, altresì, acquisire il motivato parere della regione — o regioni — competente, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 469/1997.

Come più sopra accennato, una volta che l'ufficio ministeriale sia in possesso di tutta la documentazione sopra indicata, potrà darsi luogo all'avvio del procedimento.

Relativamente alla compilazione del modello CIGS/97 — tuttora da utilizzare — si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n. 97 del 15 luglio 1997, rammentando l'obbligo dell'azienda istante di compilare debitamente il suddetto modello in tutte le sue parti, pena l'improcedibilità della domanda (art. 2, decreto ministeriale n. 22857 del 6 giugno 1997).

Il modulo «scheda», specifico per le diverse causali di intervento, deve essere redatto, oltre che in ogni sua parte, in forma chiara ed esaustiva, in particolar modo nelle fattispecie ristrutturazione aziendale e similari, per le quali — si rammenta ancora una volta — in fase di prima istanza, e quindi di approvazione del programma e di concessione del trattamento CIGS per il primo semestre, non si può più fare riferimento, secondo la nuova procedura, anche alle notizie fornite dal locale organo ispettivo.

La carenza dei necessari elementi cognitivi, o la scarsa chiarezza degli stessi, daranno luogo alle motivate esigenze istruttorie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218, e quindi alla sospensione dei termini di conclusione del procedimento.

Ancora in relazione all'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale è appena il caso di evidenziare che:

la prima richiesta può essere presentata per l'intero periodo dei primi dodici mesi, anche se darà luogo — ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere *a)* e *b)*, successivamente agli accertamenti ispettivi di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento di semplificazione — all'adozione di due decreti concessivi a valenza semestrale;

ciascuna istanza deve recare l'indirizzo sia della divisione XI, sia del servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, onde fornire certezza circa la contestuale presentazione dell'istanza stessa;

qualora il programma aziendale riguardi più unità sul territorio nazionale, la domanda deve essere contemporaneamente avanzata al competente organo ispettivo di ciascuna provincia in cui sono dislocate le unità aziendali interessate all'intervento CIGS: anche in tal caso, la plurima presentazione deve risultare dalla richiesta inviata o presentata alla divisione XI.

La domanda intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale a seguito dell'applicazione di un contratto di solidarietà è corredata dal verbale di accordo tra le parti, nonché dai modelli CDS/1 e CDS/2.

In ordine all'invio, anche in via telematica, della domanda di intervento CIGS o di trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, previsto dall'art. 11 del regolamento, si ribadisce che l'invio delle stesse — nelle more della definizione delle inerenti procedure informatiche — deve avvenire, allo stato, soltanto in forma cartacea.

La domanda, se non presentata direttamente, deve essere inviata con raccomandata a/r: ai fini del computo dei termini di conclusione del procedimento, fa fede la data di ricezione dell'istanza da parte della divisione XI, sempre che l'istanza stessa risulti, all'atto della sua disamina in fase istruttoria, completa della documentazione richiesta, come stabilito dall'art. 3, comma 2, del regolamento, più sopra dettagliatamente elencata.

Pagamento diretto.

L'erogazione diretta della prestazione è tuttora subordinata alla verifica, da parte del competente organo ispettivo, delle comprovate difficoltà di carattere finanziario dell'azienda istante (art. 2, comma 6, legge n. 223/1991).

Come si è già avuto modo di rappresentare, uno degli elementi di semplificazione introdotti, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, dal legislatore si è fondata sulla contestuale acquisizione, da parte del servizio ispezione, della domanda aziendale, ogni qualvolta si richieda l'intervento del suddetto servizio, al fine di consentire lo svolgimento dei prescritti accertamenti nei tempi previsti dal regolamento.

Analogamente, pertanto, vertendosi in uno dei casi in cui la verifica ispettiva è normativamente statuita, l'istanza sarà trasmessa o presentata al competente servizio ispezione — anche nei casi di crisi aziendale, in cui non vige l'obbligo degli accertamenti dell'organo ispettivo — qualora l'impresa richieda il pagamento diretto del trattamento CIGS: il suddetto servizio potrà così procedere tempestivamente alla verifica di cui al sopra richiamato art. 2, comma 6, della legge n. 223, trasmettendone gli esiti alla divisione XI, in tempo utile ad autorizzare tale beneficio con lo stesso decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Giova, infine, rammentare quanto stabilito, in materia, con circolare n. 71 del 5 giugno 1995, punti 2 e 3, relativamente alle istanze delle imprese assoggettate alle procedure di cui all'art. 6 del regolamento n. 218 (pagamento diretto a richiesta).

Amministrazione straordinaria.

Si coglie l'occasione per rammentare che il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ha introdotto la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La direzione generale della previdenza ed assistenza sociale ha provveduto, con direttiva del 12 giugno 2000, e successiva circolare n. 48 del 13 luglio 2000, inviata a tutti i destinatari della presente circolare, a fornire direttive in ordine all'applicazione dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, vigente la nuova normativa.

Gli adempimenti, a suo tempo demandati alle direzioni provinciali del lavoro saranno, ovviamente, a cura della divisione XI della sopra citata direzione generale.

Si richiama, altresì, l'attenzione degli interessati sulla disciplina transitoria prevista, in materia di CIGS, dall'art. 108 del sopra citato decreto legislativo n. 270.

Editoria.

Le istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria e di solidarietà inviate o presentate ai sensi della legge n. 416/1981 e della legge n. 67/1987, e successive modificazioni ed integrazioni, soggiacciono, sotto il profilo procedimentale, alle norme del regolamento di semplificazione, come illustrato nella presente circolare.

Normative speciali.

Onde garantire l'uniformità della procedura introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218, anche le domande di CIGS, avanzate ai sensi delle normative speciali attualmente in vigore, devono essere inviate o presentate alla divisione XI.

Sospensione dei termini.

Si è già detto di come l'art. 10 del regolamento preveda la sospensione dei termini di conclusione del procedimento, sussistendo motivate esigenze istruttorie, per un periodo comunque non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci, in presenza di difficoltà tecniche nell'espletamento dell'istruttoria.

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che qualora il competente organo ispettivo — ricorrendo le suddette difficoltà tecniche — si avvalga della proroga degli ulteriori dieci giorni, dovrà — in sede di relazione alla divisione XI — fornire adeguata motivazione in ordine alla natura delle difficoltà stesse.

Contratto di solidarietà.

Relativamente, infine, al procedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarietà, si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 affida alle regioni la competenza a promuovere, nel proprio ambito territoriale, gli accordi ed i contratti collettivi per l'applicazione dell'istituto della solidarietà.

Poiché la disposizione citata non fa obbligo alle parti di stipulare il contratto di solidarietà in sede regionale, sono, pertanto, da considerarsi validi, ai fini della concessione del relativo trattamento di integrazione salariale, gli accordi che secondo la volontà delle parti stesse, siano intervenuti in sedi diverse.

Posto quanto sopra, si confermano — ad eccezione, ovviamente, di quanto disposto in materia di adempimenti procedurali e sottolineando come le agevolazioni *ex lege* n. 236/1993 siano ormai decadute — le direttive impartite con circolare n. 33 del 14 marzo 1994 e successive integrazioni.

Disciplina transitoria.

Come più volte sottolineato, le norme regolamentari trovano applicazione per le istanze, di prima concessione o di proroga, di cassa integrazione guadagni straordinaria che siano state presentate o trasmesse dal 19 agosto 2000, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 218.

Conseguentemente, le domande semestrali di proroga da 6 a 12 mesi, da 18 a 24 mesi, da 30 a 36 mesi e da 42 a 48 mesi per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che sono state avanzate dalla suddetta data, rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

Per tali fattispecie, si ritiene necessario — onde porre in grado l'ufficio deputato alla valutazione delle suddette istanze di acquisire i necessari elementi di conoscenza circa la regolare attuazione del programma predisposto dall'impresa — che, a decorrere dalla data della presente circolare, la richiesta relativa ai predetti semestri sia trasmessa o presentata, oltre che alla divisione XI, contestualmente anche all'organo ispettivo competente per territorio.

Per le domande rientranti nella stessa casistica, inviate o presentate dalla data del 19 agosto 2000, ma antecedentemente alla data della presente circolare, sarà la divisione XI ad attivare la verifica ispettiva.

Art. 11, legge n. 223/1991.

È di tutta evidenza — stante che il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000 concerne la semplificazione dei procedimenti di CIGS e di solidarietà — che le istanze intese ad ottenere la concessione del trattamento speciale di disoccupazione, ricorrendo le condizioni stabilite dalla norma in questione, continuano ad essere trasmesse o inviate secondo la normale procedura, e cioè per il tramite delle direzioni regionali del lavoro.

Licenziamenti collettivi e relative procedure.

L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 ha stabilito che presso le regioni si svolga l'esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione della mobilità del personale.

Come è noto, le procedure concernenti la determinazione delle eccedenze strutturali di personale — come già rilevato nella precedente circolare n. 155/1991 — sono caratterizzate da un alto grado di omogeneità.

In effetti, quale sia la procedura di licenziamento collettivo, in concreto, avviata — il cui discrimine è costituito dall'intervento o meno dell'integrazione salariale straordinaria — la fase di consultazione tanto nelle sedi sindacali quanto in quelle pubbliche è identica.

Anche dopo le modifiche apportate a talune norme della legge n. 223/1991 dal decreto legislativo n. 151/1997 — che ha attuato la direttiva n. 92/56/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi — sussiste una perfetta simmetria procedurale tra il collocamento in mobilità ex art. 4 ed il licenziamento per riduzione di personale di cui al successivo art. 24 della legge n. 223/1991.

Conseguentemente, la mediazione pubblica non può che essere accentrata presso il medesimo organo in entrambi i casi di licenziamento collettivo.

L'individuazione della sede presso la quale si svolgerà la fase di mediazione pubblica, quale si desume dal sopra richiamato art. 3 del decreto legislativo n. 469, determina l'individuazione di una differente sede pubblica, in vista della conclusione dell'accordo gestionale tra le parti sociali, nel caso in cui sia stata vanamente esperita la fase sindacale della procedura.

Per effetto del combinato disposto degli articoli 1, comma 3, lettera *c)*, e 3, del decreto legislativo n. 469, ora, nel caso in cui l'eccedenza strutturale di personale riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, sarà presso l'amministrazione regionale — e non più presso l'organo periferico del Ministero del lavoro — la sede nella quale sarà svolto l'esame congiunto.

Resta confermata la competenza di questo Ministero nel caso in cui l'eccedenza riguardi, invece, unità aziendali in più regioni.

Anche in tale ipotesi — al fine di assicurare che il procedimento si svolga secondo criteri di snellezza e di celerità, come ritenuto per l'esame congiunto finalizzato alla richiesta di CIGS — questo Ministero provvederà a convocare sollecitamente l'imprenditore e, per la parte sindacale, le organizzazioni nazionali o di vertice, le quali cureranno il coinvolgimento ed il coordinamento delle rappresentanze sindacali territoriali, aziendali e/o unitarie.

Gli uffici, le organizzazioni e gli enti in indirizzo, oltre ad adoperarsi per la massima diffusione delle disposizioni di cui alla presente circolare — in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* — si atterranno alle stesse per quel che concerne le istanze intese ad ottenere la concessione dei trattamenti di CIGS e di solidarietà.

Roma, 20 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13884

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 30 ottobre 2000, n. **17.**

Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV.

Agli assessori alla Sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori alla Sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Ai commissari del Governo

Il decreto ministeriale 29 marzo 1999, «Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di emoderivati», ha recepito le linee guida emanate dal CPMP/-BWP/390/97, nonché quelle della farmacopea europea, le quali stabiliscono che dal 1° luglio 1999 tutti i lotti di emoderivati devono essere prodotti a partire da plasma-pool risultati negativi per HCV-RNA, mediante tecnica di amplificazione degli acidi nucleici (NAT) per il rilevamento dell'HCV.

Per assicurare un pari livello di sicurezza nelle trasfusioni tale tecnica deve essere progressivamente estesa anche al sangue e agli emocomponenti destinati alle trasfusioni. Al riguardo, i risultati preliminari dello studio di fattibilità in atto presso l'Istituto superiore di sanità nell'evidenziare l'esistenza di punti di criticità di rilevante impatto sul Servizio trasfusionale nazionale, confermano la necessità della creazione di una complessiva cornice organizzativa che, pur nel rispetto delle autonomie regionali, dia comunque garanzie che il sangue e gli emocomponenti vengano sottoposti, quale ulteriore criterio di validazione ai fini della trasfusione, alla ricerca dei costituenti dell'HCV, mediante indagini basate sulla tecnica di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999.

Il Ministero della sanità e l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito dei rispettivi compiti agli stessi attribuiti dalla normativa vigente, oltre alla valutazione di kit destinati alla ricerca di costituenti virali dell'HCV a scopo di screening del sangue donato, in rapporto a qualità, sicurezza, efficacia, specificità, applicabilità ed alla successiva registrazione, provvederanno, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare in *Gazzetta Ufficiale*, alla definizione:

dei criteri di autorizzazione dei laboratori;

delle procedure operative della manipolazione dei campioni;

dei criteri di valutazione dei risultati e i relativi algoritmi di interpretazione;

dei pannelli di riferimento e dei controlli interni;

dell'organizzazione dei proficiency test interlaboratori.

Di seguito si riportano le indicazioni per il modello organizzativo da attuarsi a cura delle regioni e province autonome, volte a consentire, entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente circolare, la introduzione della ricerca di costituenti virali dell'HCV, mediante tecnica di amplificazione degli acidi nucleici (NAT) sul sangue e gli emocomponenti destinati ad uso trasfusionale.

Le regioni, sulla base delle indicazioni formulate dal Ministero della sanità e dall'Istituto superiore di sanità, relativamente ai punti sopraindicati, provvederanno:

1) alla definizione del fabbisogno di test per la ricerca di costituenti virali di HCV, mediante NAT, nel sangue e negli emocomponenti destinati alla terapia trasfusionale, cioè al numero delle indagini da eseguire, riconducibile approssimativamente al numero di donazioni/anno per regione;

2) alla definizione del grado di diffusione dell'erogazione della prestazione (numero delle strutture trasfusionali di riferimento per l'esecuzione dell'indagine), in rapporto a:

grado di differibilità della risposta alla richiesta dell'indagine, indicativamente legata all'emocomponente labile dalla vita più breve e cioè ai concentrati piastrinici (non oltre quindi le 24-36 ore);

grado di sensibilità dell'indagine all'economia di scala;

necessità di raggiungere un limite critico di indagini per ottenere garanzia di qualità sul risultato ed economicità della gestione;

definizione del protocollo operativo per l'invio, il confezionamento dei campioni e la trasmissione dei risultati, qualora l'indagine venga eseguita in sedi diverse;

disponibilità di ambienti idonei in cui effettuare l'analisi nei laboratori di riferimento;

necessità di effettuare l'analisi anche nelle giornate prefestive (e talora festive, in caso di necessità);

caratteristica economica dell'acquisizione dei presidi diagnostici;

personale sanitario addetto ai laboratori di esecuzione del test;

3) costituzione del modello di sviluppo: le regioni e le province autonome, nell'ottica della riorganizzazione delle strutture trasfusionali secondo il modello dipartimentale, ribadita dal Piano nazionale sangue e plasma 1999-2001, dovranno individuare i laboratori di riferimento per l'esecuzione del test, verificando l'applicazione dei criteri di autorizzazione; l'autorità regionale quantificherà altresì il numero dei laboratori, preferibilmente strutture trasfusionali, afferenti ai laboratori di riferimento che dovranno operare sulla scorta di parametri definiti (massa critica, logistica, altro).

In via transitoria le regioni impartiranno disposizioni a che presso le strutture trasfusionali venga comunque garantita la ricerca di costituenti virali dell'HCV, quale ulteriore criterio di validazione ai fini della sicurezza trasfusionale, con ogni metodica diagnostica autorizzata per lo screening del sangue, purché in grado di ridurre il periodo finestra dell'infezione da HCV a livelli pressoché paragonabili a quelli ottenibili mediante indagini basate sulla tecnica di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999.

Roma, 30 ottobre 2000

Il Ministro: VERONESI

00A13894

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Istituti per il raggiungimento del potenziale umano, Europa - ONLUS», già «Istituti per il raggiungimento del potenziale umano, Europa», in Fauglia.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 2000 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della associazione «Istituti per il raggiungimento del potenziale umano, Europa - ONLUS», già «Istituti per il raggiungimento del potenziale umano, Europa», con sede in Fauglia (Pisa), composto di ventiquattro articoli, debitamente visitato, di cui all'atto pubblico del 29 gennaio 2000, repertorio n. 47646, a rogito della dott.ssa Roberta Cocchini, notaio in Pisa.

00A13842

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Fondo pensione dipendenti gruppo Enel», in Roma

Con decreto ministeriale 18 ottobre 2000, all'associazione «Fondo pensione dipendenti gruppo ENEL» in forma abbreviata «FOPEN», con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A13843

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651258/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.